

Valle d'Aosta

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Bollo Agevolato

Sono previste una serie di esenzioni:

- autoveicoli azionati con motore elettrico godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere
 dalla data del collaudo; al termine di tale periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo
 previsto per i corrispondenti veicoli a benzina;
- autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché
 conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista
 per i corrispondenti veicoli a benzina;
- veicoli nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per le quattro annualità successive. L'esenzione dal pagamento è stata estesa ai veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, aventi le stesse caratteristiche.

Per quanto concerne le agevolazioni per i veicoli storici, si segnala che:

— A decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali ad uso non professionale sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l'anno di prima immatricolazione. Se, però, il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se tali veicoli sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti comunque al pagamento, ma limitatamente a una tassa forfetaria in misura fissa dovuta a titolo di tassa di circolazione. L'importo è sempre lo stesso indipendentemente dalla potenza del motore. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Incentivi e piani regionali

La Legge <u>regionale 8 ottobre 2019 n. 16</u>, e la deliberazione della Giunta regionale 69 del 01° febbraio 2021 hanno istituito un fondo con capienza pari a 7 mld di euro finalizzato all'acquisto di veicoli di categoria M (M1, M2, M3) e N (N1, N2, N3).

La misura dell'incentivo differisce per singolo caso in considerazione della tipologia (privati esercenti o non esercenti attività economica) di beneficiario e in considerazione dell'eventuale rottamazione (veicolo nelle categorie Euro 0, 1, 2, 3 e 4).

Il **contributo senza rottamazione** è pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro. Aumenti percentuali sul contributo **in caso di rottamazione**: 20% se Euro 0; 15% se Euro 1; 10% se Euro 2; 5% se Euro 3 o 4. L'intensità dei contributi per il **leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli delle categorie M, N e L** è commisurata alle emissioni di CO2 g/km.

Le domande possono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale dedicato fino al 31 ottobre 2023.

Informazioni

Per maggiori informazioni visita i siti:

Tariffario 2023

www.regione.vda.it